



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 65 dell' 8/8/2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 90 del 19/10/2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 89 del 29/11/2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 87 del 29/10/2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del 28/7/2016
Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 6/6/2018*

SOMMARIO

CAPITOLO I - TRASPORTI FUNEBRI.....	3
ARTICOLO 1 – TRASPORTI FUNEBRI.....	3
ARTICOLO 2 – CORTEI FUNEBRI.....	3
CAPITOLO II – CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 – CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO.....	3
ARTICOLO 4 – CONTENUTO DEL FERETRO.....	3
ARTICOLO 5 – REGISTRO CIMITERIALE.....	3
ARTICOLO 6 – ACCESSO ALLA SEPOLTURA.....	4
ARTICOLO 7 – ASSEGNAZIONE DELLA SEPOLTURA.....	4
CAPITOLO III – INUMAZIONI.....	4
ARTICOLO 8 – CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA PER INUMAZIONE.....	4
ARTICOLO 9 – INUMAZIONE DI INDIGENTI.....	5
ARTICOLO 10 – SEGNI DISTINTIVI DA APPORRE SULLA FOSSA.....	5
ARTICOLO 11 – INUMAZIONE DI URNE CINERARIE O RESTI OSSEI.....	5
ARTICOLO 12 – CASSE PER INUMAZIONI.....	5
ARTICOLO 13 – POSIZIONAMENTO DEL FERETRO NELLA FOSSA.....	5
ARTICOLO 14 – ORNAMENTI E LAPIDI.....	5
CAPITOLO IV – TUMULAZIONI.....	6
ARTICOLO 15 – TIPOLOGIA DI TUMULAZIONI.....	6
ARTICOLO 16 – CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA PER TUMULAZIONE.....	6
ARTICOLO 17 – CASSE PER TUMULAZIONE.....	7
ARTICOLO 18 – TUMULAZIONE DI PIÙ FERETRI, RESTI OSSEI E URNE CINERARIE.....	7
ARTICOLO 19 – ORNAMENTI E LAPIDI.....	7
ARTICOLO 20 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA.....	7
ARTICOLO 21 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEPOLTURA.....	8
ARTICOLO 22 – PRENOTAZIONE DELLA SEPOLTURA.....	8
ARTICOLO 23 – INSERIMENTO DI RESTI OSSEI O URNE CINERARIE IN SEPOLTURA GIÀ OCCUPATA.....	8
CAPITOLO V – TARIFFE PER LA SEPOLTURA.....	9
ARTICOLO 24 – TARIFFE PER LA SEPOLTURA.....	9
ARTICOLO 25 – PAGAMENTO DELLE TARIFFE.....	9
CAPITOLO VI – SEPOLTURE PRIVATE.....	9
ARTICOLO 26 – SEPOLTURE PRIVATE.....	9
ARTICOLO 27 – TARIFFE PER LE SEPOLTURE PRIVATE.....	9
ARTICOLO 28 – INUMAZIONE E TUMULAZIONE IN SEPOLTURA PRIVATA.....	9
ARTICOLO 29 – CONCESSIONE DELLA SEPOLTURA PRIVATA.....	10
ARTICOLO 30 – COSTRUZIONE DELLA SEPOLTURA PRIVATA.....	10
ARTICOLO 31 – VERIFICA DELL'OPERA.....	10
ARTICOLO 32 – IMPOSSIBILITÀ DI ALIENAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	10

ARTICOLO 33 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	10
ARTICOLO 34 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	11
ARTICOLO 35 – FORMA DELLA CONCESSIONE.....	11
CAPITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	11
ARTICOLO 36 – ESUMAZIONI.....	11
ARTICOLO 37 – ESTUMULAZIONI.....	11
ARTICOLO 38 – TEMPISTICA DELLE ESUMAZIONI E DELLE ESTUMULAZIONI.....	11
ARTICOLO 39 – SISTEMAZIONE DEI RESTI OSSEI RINVENUTI.....	11
ARTICOLO 40 – SISTEMAZIONI DEI RIFIUTI PRODOTTI.....	12
ARTICOLO 41 – MINERALIZZAZIONE DEI RESTI OSSEI.....	12
ARTICOLO 42 – PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	12
ARTICOLO 43 – DIVIETO DI ESECUZIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	12
ARTICOLO 44 – GESTIONE DELLE OPERAZIONI.....	12
ARTICOLO 45 – FORMALITÀ DA RISPETTARE PRIMA DELL’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI.....	13
ARTICOLO 46 – TARIFFE PER LE OPERAZIONI.....	13
ARTICOLO 47 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE OPERAZIONI.....	13
ARTICOLO 48 – CADUTI IN GUERRA.....	14
CAPITOLO VIII – CREMAZIONE.....	14
ARTICOLO 49 – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	14
CAPITOLO IX – RINUNCE.....	14
ARTICOLO 50 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.....	14
CAPITOLO X – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	14
ARTICOLO 51 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	14
ARTICOLO 52 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	15
ARTICOLO 53 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	15
ARTICOLO 54 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	15
CAPITOLO XI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	16
ARTICOLO 55 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	16
CAPITOLO XII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	16
ARTICOLO 56 – AUTORIZZAZIONI.....	16
ARTICOLO 57 – IMPRESE.....	16
ARTICOLO 58 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI.....	16
ARTICOLO 59 – VIGILANZA.....	16
CAPITOLO XIII – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	17
ARTICOLO 60 – CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA.....	17
ARTICOLO 61 – COMPETENZE PER LA CUSTODIA E LA VIGILANZA SUI CIMITERI.....	17
ARTICOLO 62 – SVOLGIMENTO DEI FUNERALI.....	17
ARTICOLO 63 – LOCALE PER OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED OBITORIO.....	17
ARTICOLO 64 – CARATTERISTICHE DEI CIMITERI.....	17
ARTICOLO 65 – CUSTODIA DEI CIMITERI.....	17
ARTICOLO 66 – COMPITI DEL CUSTODE CIMITERIALE.....	17
ARTICOLO 67 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DI SERVIZIO AL CIMITERO.....	18
ARTICOLO 68 – DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA.....	19
CAPITOLO XIV – POLIZIA CIMITERIALE.....	19
ARTICOLO 69 – INGRESSO NEL CIMITERO.....	19
ARTICOLO 70 – COMPORTAMENTO DA TENERE AL CIMITERO.....	20
ARTICOLO 71 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.....	20
ARTICOLO 72 – POSA DI FIORI E VASI.....	21
ARTICOLO 73 – DIVIETO DI ACCESSO IN OCCASIONE DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	21
CAPITOLO XV - CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI PENALI.....	21
ARTICOLO 74 – CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI PENALI.....	21
ARTICOLO 75 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	21
ARTICOLO 76 – ENTRATA IN VIGORE.....	21

Capitolo I - Trasporti funebri

Articolo 1 – Trasporti funebri

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Nell'autorizzazione sono indicate eventuali soste intermedie per il tributo di speciali onoranze.
3. L'autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.

Articolo 2 – Cortei funebri

1. Il Comune può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Capitolo II – Consegna dei cadaveri al cimitero e relativa sistemazione

Articolo 3 – Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dalle autorità individuate dalla normativa nazionale e regionale vigente, è altresì necessaria per le parti anatomiche riconoscibili, le ossa umane e le ceneri.
3. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero.

Articolo 4 – Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Articolo 5 – Registro cimiteriale

1. Il custode, per ogni cadavere, resto o ceneri ricevute, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ed annota giornalmente, in un apposito registro predisposto in doppio originale:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 3; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b) Le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 3; l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, il numero portato dal loculo o ossario, ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri indicati nel comma precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici

competenti. Alla fine di ogni anno, un esemplare verrà consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi, l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

Articolo 6 – Accesso alla sepoltura

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;
 - c) I nati morti e prodotti del concepimento, qualora l'evento sia avvenuto nel Comune di Desenzano del Garda o se almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Desenzano del Garda;
 - d) Le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in eventuale struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - e) Le ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d), ed f);
 - f) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Desenzano del Garda e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale.
2. La tumulazione e l'inumazione in sepolture individuali di cadaveri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, nei seguenti casi:
 - a) quando il defunto abbia avuto la residenza anagrafica nel Comune di Desenzano del Garda per almeno metà della propria vita;
 - b) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune ospite di istituti di ricovero, ma il Comune di precedente residenza era quello di Desenzano del Garda;
 - c) quando il defunto, al momento del decesso o della sepoltura, abbia il coniuge o un parente di primo grado in linea retta, o un parente in linea collaterale entro il secondo grado, residente nel Comune di Desenzano del Garda.
 - d) quando il defunto, al momento del decesso o della sepoltura, abbia il coniuge o un parente di primo grado in linea retta, o un parente in linea collaterale entro il secondo grado, sepolto nel Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 7 – Assegnazione della sepoltura

1. L'assegnazione delle sepolture avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Capitolo III – Inumazioni

Articolo 8 – Caratteristiche della sepoltura per inumazione

1. Il Comune mantiene a disposizione nel cimitero dei campi destinati alle sepolture per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Le sepolture per inumazione hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento.
3. Le spese per l'inumazione sono a carico del concessionario.
4. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, stipulato tra il richiedente ed il competente funzionario del Comune.

5. L'utilizzazione dei campi dovrà essere effettuata cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente in ordine fila per fila, rispettando la numerazione delle fosse disponibili effettuata dal Responsabile del Servizio.
6. La definizione dei campi e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
7. Alla scadenza del periodo di 20 anni si procederà ad esumazione del cadavere.

Articolo 9 – Inumazione di indigenti

1. Qualora il Comune, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, debba provvedere alle spese funebri di persone indigenti, in stato di bisogno, o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, queste verranno inumate nel campo a terra.

Articolo 10 – Segni distintivi da apporre sulla fossa

1. Ogni nuova fossa verrà provvisoriamente contrassegnata da apposito cippo in pietra o croce indicante l'anno del seppellimento ed il nome del defunto. Il cippo o la croce verranno posti a cura del custode subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; i concessionari provvederanno a definitiva sostituzione con lapide, croce o monumentino una volta che sarà avvenuto il costipamento del terreno.

Articolo 11 – Inumazione di urne cinerarie o resti ossei

1. E' vietato inumare urne cinerarie e cassetine di zinco contenenti resti ossei; è invece consentita la tumulazione delle urne cinerarie con interrimento, ai sensi dell'art. 23 comma 6.

Articolo 12 – Casse per inumazioni

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
3. Sulla cassa dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto e del numero di registro cimiteriale.

Articolo 13 – Posizionamento del feretro nella fossa

1. Il personale addetto alle operazioni di posizionamento del feretro sul fondo della fossa dovrà usare la massima cura e il massimo rispetto garantendo al meglio il decoro e la decenza pur nei limiti delle difficoltà delle operazioni che andranno preventivamente pianificate e ben coordinate.
2. Le operazioni di posizionamento del feretro sul fondo della fossa verranno svolte, nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, con corde, a braccia o con l'ausilio di un mezzo meccanico sicuro.
3. Una volta posizionato il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalle profondità venga posta in superficie.

Articolo 14 – Ornamenti e lapidi

1. Sulle sepolture ad inumazione, private o individuali, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché queste non ingombrino i vialetti fra le tombe e tantomeno le tombe vicine, né con le radici, né con i rami.

2. Sulle sepolture sono ammessi arbusti di altezza e larghezza non superiore a m. 1.00. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, ed i concessionari delle sepolture dovranno rispettare le dimensioni stabilite dal presente articolo.
3. Sulle fosse site nei campi è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi, in pietra o marmo di colore chiaro, tendente al bianco. La superficie della pietra o del marmo non deve essere lucidata a specchio.
4. Gli accessori di metallo devono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi accessori anche in vetro. Le croci ed i monumentini possono essere costruiti anche in ferro battuto a mano.
5. Le dimensioni massime per le croci, le colonne, le lapidi ed i monumentini non possono eccedere in altezza da terra cm. 120.
6. I giardinetti non possono superare l'ingombro di cm. 60 di larghezza e cm. 140 di lunghezza; qualora sia presente una lapide a copertura della fossa, questa non può superare l'ingombro di cm. 60 di larghezza, cm. 80 di lunghezza e cm. 20 di altezza.
7. Le caratteristiche delle opere di cui ai commi precedenti devono essere consone e rispettose dell'austerità del luogo e tenendo conto di quanto esposto nel presente regolamento; tali segnali a memoria, trascorso il periodo di diritto d'uso restano di proprietà del Comune.
8. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e morte, al nome di chi fa apporre il ricordo.
9. Eventuali scritte integrative dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concessionari di sepolture private.
11. La collocazione degli ornamenti sopra descritti è subordinata alla previa comunicazione degli elementi essenziali e di un disegno illustrativo al Responsabile del Servizio, affinché possa essere verificato il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
12. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti o le piante non in regola con quanto prescritto.
13. All'infuori di quanto indicato in questo articolo, è vietato l'utilizzo di altri tipi di materiale o l'effettuazione di opere non previste, fuori terra o sottoterra.

Capitolo IV – Tumulazioni

Articolo 15 – Tipologia di tumulazioni

1. Le sepolture per tumulazione avvengono in loculi, ossari, cinerari.
2. Le sepolture private sono regolate dal capitolo VI del presente regolamento.

Articolo 16 – Caratteristiche della sepoltura per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione hanno la seguente durata:
 - a) 30 anni dal giorno della concessione per i loculi;
 - b) 20 anni dal giorno della concessione per gli ossari e i cinerari.
2. L'assegnazione dovrà essere effettuata per ordine progressivo delle sepolture disponibili, rispettando la numerazione assegnata ai manufatti dal Responsabile del Servizio.
3. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, stipulato tra il richiedente ed il competente funzionario del Comune.
4. Le spese per la tumulazione sono a carico del concessionario.
5. Alla scadenza del periodo di concessione si procederà all'estumulazione.
6. In caso di tumulazione in loculi, il Comune potrà concedere, fatte salve motivate particolari esigenze che lo impediscano, un unico rinnovo del diritto di seppellimento, della durata di ulteriori 15 anni, che non può essere presentato prima di dieci anni dalla scadenza della concessione.

7. In caso di tumulazione in cinerari e ossari, il Comune potrà concedere, fatte salve motivate particolari esigenze che lo impediscano, un unico rinnovo del diritto di seppellimento, della durata di ulteriori 15 anni, che non può essere presentato prima di dieci anni dalla scadenza della concessione
8. Al momento del rinnovo saranno applicate le tariffe vigenti.

Articolo 17 – Casse per tumulazione

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Sia la cassa metallica che la cassa lignea dovranno portare ben visibile sul lato esterno il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
3. Sulla cassa esterna dovrà sempre essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto e del numero di registro cimiteriale.

Articolo 18 – Tumulazione di più feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Nelle sepolture a tumulazione, a meno che non si tratti di sepolture private, ogni feretro deve essere posto in loculo distinto.
 - 1 bis. E' consentita, nei limiti di capienza del manufatto, la tumulazione di più cassetine contenenti resti mortali in un medesimo ossario e di più urne cinerarie nel medesimo cinerario.
 - 1 ter. E' consentita, nei limiti di capienza del manufatto, la tumulazione di una o più cassetine contenenti resti mortali in un cinerario già occupato da urna.
 - 1 quater. E' consentita, nei limiti di capienza del manufatto, la tumulazione di una o più urne cinerarie in un ossario già occupato da cassetina contenente resti mortali.
2. E' consentita la collocazione in un loculo, purché già occupati dal feretro, di una o più cassetine di zinco contenente resti mortali o urne cineraria, nei limiti di capienza del manufatto, purché la collocazione delle cassetine e delle urne non comporti la sovrapposizione al feretro, ed in seguito al pagamento delle tariffe opportunamente stabilite.
3. Ogni operazione di cui al comma precedente va realizzata in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro.

Articolo 19 – Ornamenti e lapidi

1. Le lapidi che ricoprono le nicchie devono essere in marmo di colore chiaro, tendente al bianco. La superficie del marmo non deve essere lucidata a specchio.
2. Sulle lapidi è ammessa la collocazione di abbellimenti, decorazioni e lampade votive, purché non sporgano più di cm. 25 dalla superficie della lapide.
3. La collocazione degli ornamenti sopra descritti è subordinata alla previa comunicazione degli elementi essenziali e di un disegno illustrativo al Responsabile del Servizio, affinché possa essere verificato il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
4. Gli accessori di metallo devono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi accessori anche in vetro.
5. Le caratteristiche delle opere di cui ai commi precedenti devono essere consone e rispettose dell'austerità del luogo e tenendo conto di quanto esposto nel presente regolamento; tali segnali a memoria, trascorso il periodo di diritto d'uso restano di proprietà del Comune.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e morte, al nome di chi fa apporre il ricordo.
7. Eventuali scritte integrative dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concessionari di sepolture private.

9. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti non in regola con quanto prescritto.

Articolo 20 – Diritto alla sepoltura

1. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta l'assegnazione, non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
2. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, se permessa dal presente regolamento.
3. All'atto della estumulazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati anche in ossari individuali, se disponibili, previa esplicita richiesta.

Articolo 21 – Criteri di assegnazione della sepoltura

1. Il Responsabile del Servizio provvede alla redazione di un elenco degli spazi disponibili, distinti per tumulazioni in loculi, ossari, cinerari.
2. Le sepolture vengono disposte a partire dalla tipologia di manufatti appena costruiti; solamente quando questi saranno esauriti, si provvederà ad occupare le altre zone del cimitero.
3. La tumulazione dei feretri in loculi, ossari e cinerari deve avvenire per colonne, partendo dal primo spazio in basso della colonna a sinistra, fino all'ultimo un alto della colonna a destra.
4. In caso di tumulazioni concesse a persone non residenti nel Comune di Desenzano del Garda, indipendentemente dal luogo di decesso, andrà obbligatoriamente occupato l'ultimo posto in altezza della colonna in uso.
5. Non sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo le sepolture già concesse prima della data di approvazione del presente regolamento, nonché il caso disciplinato dall'articolo successivo. E' comunque ammessa la facoltà di chiedere la concessione di loculi oltre la quarta posizione, a scelta, situati nella parte relativa alle nuove costruzioni, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Stato Civile.
6. In caso di presentazione da parte del coniuge, di un figlio o di un genitore del deceduto, di una certificazione medica rilasciata dagli organi competenti, attestante una invalidità pari o superiore al 66%, può essere concesso, a richiesta, il primo loculo libero di prima o di seconda posizione, secondo l'ordine di assegnazione.

Articolo 22 – Prenotazione della sepoltura

1. Non è consentita in alcun caso la prenotazione di loculi a favore di persone in vita.

Articolo 23 – Inserimento di resti ossei o urne cinerarie in sepoltura già occupata

1. Qualora, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, venga richiesto l'inserimento in loculo, ossario o cinerario già occupato, di una cassetta contenente resti mortali o di un'urna cineraria, il richiedente, prima di ottenere il nulla-osta dal Responsabile del Servizio, è tenuto al versamento della tariffa prevista per tali operazioni.
2. La tumulazione di cui al precedente comma è consentita se il richiedente dimostri che i resti o le ceneri riguardano il coniuge, un parente, un affine del defunto che già occupa il manufatto, o una persona che al momento del decesso del defunto che già occupa il manufatto, risultava iscritta nel medesimo stato di famiglia di quest'ultimo, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. La lapide marmorea di chiusura del loculo, essendo un bene di esclusiva proprietà privata, non viene rimossa dal personale addetto al cimitero, ma è onere del concessionario

provvedervi, per il tramite di personale idoneo, comunque alla presenza del custode addetto al cimitero.

4. Qualora il richiedente non intendesse recuperare la lapide marmorea esistente, deve trasmettere al responsabile del servizio specifica nota con indicazione dell'assenso al trattamento della lapide, al fine di consentire ai custodi del cimitero di poterla rimuovere e smaltire senza oneri aggiuntivi per il richiedente.
5. Se al momento dell'apertura del tumulo si constata che il feretro precedentemente tumulato presenta delle perdite, è fatto obbligo di rivestirlo con apposita cassa di zinco, ai sensi della normativa sanitaria vigente, a spese dei richiedenti.
6. Le urne cinerarie possono essere tumulate in un contenitore di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale cemento o vetroresina, adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, interrato nel giardinetto di una fossa ad inumazione alle condizioni previste dal comma 2.

Capitolo V – Tariffe per la sepoltura

Articolo 24 – Tariffe per la sepoltura

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.
2. Ai sensi del primo comma, la Giunta Comunale determina pertanto le tariffe per il diritto di concessione delle sepolture, tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione per la loro realizzazione e per il loro mantenimento.
3. Il Comune è tenuto a provvedere alle spese funebri delle persone indigenti o in stato di bisogno, individuate come tali dalla normativa vigente, e di coloro per i quali nessuno sia in grado di provvedervi.

Articolo 25 – Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento del corrispettivo delle sepolture individuali deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazione od estumulazione a domanda deve essere eseguito prima dello svolgimento delle operazioni richieste.
3. Il pagamento dovuto per la concessione delle sepolture private deve essere eseguito con le modalità e con i termini meglio specificati nell'atto di concessione.
4. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo, o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero coattivo delle somme dovute, a norma di legge.

Capitolo VI – Sepolture private

Articolo 26 – Sepolture private

1. La Giunta Comunale può concedere ai privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per le famiglie e collettività.
2. In alternativa a quanto stabilito dal comma precedente, i suddetti manufatti potranno altresì essere realizzati dal Comune e dati in concessione già finiti.

Articolo 27 – Tariffe per le sepolture private

1. Le tariffe e la durata della concessione e dell'eventuale rinnovo sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale, all'atto della decisione di concessione delle aree, o della costruzione dei manufatti da concedere in uso.

Articolo 28 – Inumazione e tumulazione in sepoltura privata

1. Le operazioni di inumazione e tumulazione in sepoltura privata sono effettuate a cura e spese dei concessionari; specifiche disposizioni possono essere stabilite negli atti di concessione delle aree o dei manufatti finiti.
2. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione ed a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel regolamento.

Articolo 29 – Concessione della sepoltura privata

1. Le sepolture private possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 30 – Costruzione della sepoltura privata

1. Le costruzioni delle sepolture private dovranno essere eseguite nel rispetto delle vigenti normative tecniche e sanitarie.
2. I singoli progetti devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, su conforme parere dell'A.S.L. territorialmente competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolte nel sepolcro. Le cappelle private e/o monumentali in nessun caso avranno comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

Articolo 31 – Verifica dell'opera

1. Ad opera finita e prima dell'uso, le sepolture private saranno collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno ed il progetto approvato.
2. Eventuali spese sostenute nella verifica saranno poste a carico dei concessionari.

Articolo 32 – Impossibilità di alienazione della concessione

1. I concessionari di sepolture private non potranno in alcun caso alienare, a qualsiasi titolo, l'area o il manufatto avuto in concessione.

Articolo 33 – Durata della concessione

1. Le concessioni delle sepolture private, a meno che non sia stabilita nell'atto di concessione una durata inferiore, hanno la durata massima di anni 99 a decorrere dalla firma dell'atto di concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo per il periodo concordato dalle parti.
2. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi e recapiti.
3. Scaduto il periodo di concessione, gli interessati potranno chiederne il rinnovo
4. La Giunta Comunale avrà in ogni caso la facoltà di accogliere o di respingere l'eventuale domanda di rinnovo.
5. La mancanza di tale domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare Deliberazione da parte della Giunta

Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

6. Nel caso in cui sia presentata la domanda di rinnovo e si constati la regolarità della successione, la riconferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alle tariffe in vigore fissate dalla Giunta Comunale.

Articolo 34 – Revoca della concessione

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 35 – Forma della concessione

1. La concessione di sepolture private deve risultare da regolare atto scritto, steso e registrato nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capitolo VII – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 36 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di una sepoltura privata.
3. Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati o ancora dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio.

Articolo 37 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un trentennio dal seppellimento in loculi (un ventennio se trattasi di ossari e cinerari) o alla scadenza della concessione, se trattasi di una sepoltura privata.
3. Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati o ancora dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio.

Articolo 38 – Tempistica delle esumazioni e delle estumulazioni

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi, le file o i tumuli che vennero prima occupati.
2. Qualora, nell'autorizzare le operazioni di cui al comma precedente, non si rispetti l'ordine cronologico, ciò andrà adeguatamente motivato.

Articolo 39 – Sistemazione dei resti ossei rinvenuti

1. Le ossa che si rinvencono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune del cimitero, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle in apposita cassetta di zinco, per procedere alla loro tumulazione.
2. La cassetta di zinco deve avere la tipologia prevista dalla normativa vigente, e deve riportare il nome e cognome del defunto.
3. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di valore che venisse rinvenuto verrà consegnato al Responsabile del Servizio per essere restituiti alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti resterà di proprietà comunale.

Articolo 40 – Sistemazioni dei rifiuti prodotti

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, poiché ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, dovranno essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

Articolo 41 – Mineralizzazione dei resti ossei

1. I feretri estumulati in seguito ad operazioni di estumulazione ordinaria, compresi quelli delle sepolture private, se non completamente mineralizzati, devono essere trattati con le modalità previste dalla normativa vigente al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
2. Qualora i feretri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione si può procedere alla immediata raccolta dei resti mortali o delle ossa in ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle in apposita cassetta di zinco, per procedere alla loro tumulazione.

Articolo 42 – Programmazione delle operazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
2. Nel caso di esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala mortuaria del cimitero a cura del Servizio di Custodia Cimiteriale, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Articolo 43 – Divieto di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una persona portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.

Articolo 44 – Gestione delle operazioni

1. Per eseguire una esumazione od una estumulazione si dovrà tenere conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato al fine di calcolare in via preliminare le probabilità di raccogliere esclusivamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più pericoloso della saponificazione.
2. Una volta osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa, se ricorrerà il caso, verrà spruzzata con una soluzione disinfettante; ciò fatto si passerà alla sua estrazione dalla sepoltura usando se possibile mezzi meccanici o comunque ogni precauzione ed ogni protezione personale per impedire di ferirsi e di avere contatti a pelle nuda con la superficie della stessa.
3. Esaminata ancora la cassa nella parte inferiore del fondo, qualora si debba procedere allo spostamento in altra sepoltura, se appena questa presenta segni di logoramento, verrà posta e chiusa in una cassa esterna in zinco o da imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, se la cassa non sia stata posta in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione o l'estumulazione non hanno bisogno di speciali precauzioni.
5. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate con soluzione di creolina. Sulla bocca aperta dei loculi andrà posto un pannello a chiusura. Sulle aperture delle fosse o dei loculi sotterranei aperti andranno posti a sicurezza delle assi di ponte oppure dovrà essere rapidamente ripristinata la continuità del suolo o del monumento in modo da impedire cadute accidentali. Tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e/o la terra che lo circondava dovranno essere disinfettati con soluzione di creolina. Una speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.
6. I necrofori, il custode, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire una tuta in tessuto impermeabile, un berretto o cappuccio dello stesso materiale e mascherina protettiva; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o smaltito terminato il servizio o il turno di servizi.

Articolo 45 – Formalità da rispettare prima dell'esecuzione delle operazioni

1. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali.
2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione è data preventiva pubblicità dal Comune, con apposite affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza
3. In ogni caso, per quanto possibile e se individuati, il Comune potrà contattare personalmente gli originari concessionari od i loro eredi, per comunicare l'avvenuta scadenza del termine di sepoltura e l'imminente avvio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Articolo 46 – Tariffe per le operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, salvo il caso in cui avvengano su specifica richiesta dei familiari al di fuori del periodo programmato dagli uffici comunali; in tale caso si applicheranno le tariffe previste per le operazioni di esumazione o estumulazione straordinaria.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai privati sono sottoposte al pagamento
3. della somma prevista dalla tariffa vigente. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1965 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, delle operazioni svolte.

Articolo 47 – Modalità di richiesta delle operazioni

1. La richiesta di esumazione o estumulazione deve essere presentata dal coniuge o, in mancanza, da uno degli eredi più prossimi del defunto.
2. Non è possibile procedere allo spostamento di salme all'interno dei cimiteri cittadini, salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 6. Nel caso di spostamento ai sensi dell'art. 21 comma 6, il diritto di concessione si trasferisce al nuovo loculo, per il periodo ancora rimanente, salvo il pagamento della differenza del costo del loculo di differente posizione.

Articolo 48 – Caduti in guerra

1. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria, ed il Comune ha l'obbligo di traslarli a proprie spese nel sacrario all'uopo costruito all'interno del cimitero, previa richiesta di autorizzazione al Ministero della Difesa.

Capitolo VIII – Cremazione

Articolo 49 – Cremazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative emanate con legge statale o regionale.
2. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Nell'area cimiteriale destinata alla dispersione delle ceneri non è consentita la posa di alcun segno a ricordo dei defunti, né alcuna manifestazione di culto.
4. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale, nei limiti delle disposizioni previste dalla normativa regionale e statale e in particolar modo nelle acque territoriali del lago è possibile procedere alla dispersione delle ceneri tassativamente oltre 200 metri dalla linea di costa.

Capitolo IX – Rinunce

Articolo 50 – Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento della salma o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
2. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo, avrà diritto al rimborso del prezzo pagato, dedotto 1/30 per ogni anno intero trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione.

Capitolo X – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 51 – Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n.285 (concessione a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/1975), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni di cui al comma precedente, possono altresì essere revocate quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo rigoroso accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 52 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione stabilite negli atti di concessione ai privati di aree per la costruzione di sepolture private, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 53 – Adempimenti successivi alla decadenza della concessione

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 54 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Capitolo XI – Piano Regolatore Cimiteriale

Articolo 55 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. competenti per territorio, applicandosi al riguardo quanto disposto dalla normativa vigente.

Capitolo XII – Imprese e lavori privati

Articolo 56 – Autorizzazioni

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Prima di intraprendere tali lavori andrà in ogni caso avvisato il custode cimiteriale.

Articolo 57 – Imprese

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di iniziare ogni lavoro, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni già ottenute dagli organi competenti, andranno preventivamente avvisato il Responsabile del Servizio, il quale, nel caso di contemporaneo svolgimento di funzioni funebri o religiose, o per altri giustificati motivi, potrà temporaneamente impedirne lo svolgimento.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, in quanto compatibili, e nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore al quale sono stati affidati i lavori.

Articolo 58 – Svolgimento dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio.
3. In occasione della Commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti; l'Ufficio Tecnico Comunale, in tale circostanza, detterà le regole per l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Articolo 59 – Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o da altri Organi comunali dei provvedimenti previsti dalla legge.

Capitolo XIII – Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Articolo 60 – Cimiteri di Desenzano del Garda

1. Il Comune di Desenzano del Garda dispone di due cimiteri, uno nel capoluogo, l'altro il località Rivoltella.

Articolo 61 – Competenze per la custodia e la vigilanza sui cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta al servizio di custodia ed ai Servizi Tecnici Comunali.

Articolo 62 – Svolgimento dei funerali

1. E' vietato effettuare funerali nei giorni festivi.
2. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.
3. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 1 e 2, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario, sociale o di sicurezza.

Articolo 63 – Locale per osservazione dei cadaveri ed obitorio

1. Presso il cimitero di Desenzano del Garda è presente un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Presso il cimitero di Desenzano del Garda è altresì presente un obitorio, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge.

Articolo 64 – Caratteristiche dei cimiteri

1. I cimiteri dispongono:
 - di campi di inumazione;
 - di loculi e tumuli individuali;
 - di tombe monumentali;
 - di ossari individuali per resti mortali;
 - di colombari e nicchie per accogliere le urne con le ceneri dei cremati;
 - di un ossario comune;
 - di aree da utilizzarsi per la dispersione delle ceneri;
 - di sepolture private.

Articolo 65 – Custodia dei cimiteri

2. L'attività di custodia dei cimiteri comunali può essere svolta da personale comunale o affidata a soggetti esterni.

Articolo 66 – Compiti del custode cimiteriale

1. Il custode deve:
 - ritirare l'apposita autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal Comune di partenza all'incaricato del trasporto di un cadavere;
 - ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - vigilare sui trasporti dei cadaveri e dei resti mortali all'interno del cimitero oltre a quelli in arrivo e in uscita;
 - eseguire l'apertura e chiusura dei tumuli in occasione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione;
 - eseguire lo scavo ed il riempimento delle fosse in occasione delle operazioni di inumazione ed esumazione;
 - vigilare sui servizi di seppellimento eseguiti, sulle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria e coordinarne i lavori;
 - assistere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - eseguire operazioni per conto di privati se previsto dalla legge o dal presente regolamento;
 - tenere aggiornato l'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, in cui sono indicate cronologicamente tutte le operazioni cimiteriali;
 - coadiuvare il Responsabile del Servizio e l'Ufficio Tecnico Comunale nelle funzioni a loro affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati, nella sorveglianza sui lavori degli eventuali inservienti nonché nella sorveglianza sull'accessibilità controllata al cimitero;
 - vigilare su tutti i lavori effettuati all'interno del cimitero da parte di ditte esterne (marmisti, fioristi, muratori, etc) le quali, prima di eseguire qualsiasi opera, indipendentemente dal fatto che già siano state autorizzate dai competenti Uffici comunali, dovranno comunicargli ciò verbalmente;
 - qualsiasi disfunzione, o danno arrecato all'interno del cimitero, anche se minimo, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a quanto necessario in termini di Legge;
 - accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco e che, al contrario, i feretri destinati all'inumazione non abbiano la cassa metallica interna, praticando se necessario opportune aperture sulla stessa, verificando inoltre che tutte le parti che la costituiscono siano biodegradabili;

- vigilare perché non vengano commessi guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue vicinanze e imporre alle persone entrate nel cimitero di conformarsi alle prescrizioni regolamentari qualora non rispettate;
- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria quali il taglio dell'erba, la sistemazione dei vialetti, la loro pulizia e diserbo, la pulizia della zona limitrofa esterna al cimitero, lo spurgo dei fossi, la pulizia delle canali di raccolta dell'acqua piovana, la pulizia dei servizi igienici, la sistemazione dei cespugli, piante e fiori di proprietà comunale, lo sgombero della neve dai vialetti e nelle immediate vicinanze esterne al cimitero;
- impedire che senza autorizzazione del Comune venga asportato dal cimitero materiale di qualsiasi natura;
- accertarsi che dopo l'orario di chiusura del cimitero non vi sia alcuna persona al suo interno e nell'eventualità, allontanarlo immediatamente e segnalarlo all'Ufficio Tecnico Comunale per gli eventuali provvedimenti a norma di Legge;
- adempiere ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento che rientri nella propria competenza.

Articolo 67 – Comportamento del personale di servizio al cimitero

1. Il personale di servizio al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale di servizio al cimitero è altresì tenuto
 - a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e rispettoso in particolare
 - durante le cerimonie funebri;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto proprio e/o di privati (a meno che non sia previsto dalla legge, dal presente regolamento o da specifici accordi con il Comune), sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento, a meno di specifici accordi tra le parti;
 - usare parti di fabbricato o di spazi cimiteriali o di attinenze dei cimiteri per praticarvi industrie, depositi, allevamenti e opere di qualsiasi genere se non connesse all'attività;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Il personale dovrà usare i locali messi a disposizione con tutti i riguardi e la pulizia necessari, al fine di non arrecarvi danni di sorta.
5. Fatte salve le conseguenze che scaturiscono dall'eventuale configurazione di illeciti di altra natura, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nel caso in cui l'attività di custodia sia svolta da personale alle dipendenze del Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 68 – Documenti a disposizione dell'utenza

1. Presso gli uffici comunali è tenuta, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, la banca dati delle concessioni cimiteriali e le relative planimetrie.
3. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno in cui le stesse vengono effettuate;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Capitolo XIV – Polizia cimiteriale

Articolo 69 – Ingresso nel cimitero

1. L'orario e l'apertura dei cimiteri è disciplinato da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, è consentita l'apertura del cimitero nella giornata di chiusura in caso di festività, svolgimento di funerali, utilizzo della camera mortuaria o dell'obitorio, per necessità di servizio, altri casi eccezionali.
3. Nessuna persona se non autorizzata dal Responsabile del Servizio, dall'Ufficio Tecnico comunale o dal Sindaco può introdursi all'interno del cimitero al di fuori degli orari di apertura e nei giorni di chiusura; chiunque fosse sorpreso in ciò, incorrerà nelle sanzioni di Legge.

Articolo 70 – Comportamento da tenere al cimitero

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture a qualsiasi trazione, gli autoveicoli ed in genere ogni altro veicolo potrà essere introdotto nel cimitero solo per necessità dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - E' altresì vietato l'ingresso ai bambini ed ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni se non accompagnati da persone adulte.
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse; il passaggio deve avvenire lungo i sentieri di ciglio e attraverso i campi, per la via più diretta per raggiungere una tomba di propri familiari, evitando l'attraversamento delle fosse.
4. Nel cimitero è altresì vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, delle cappelle, alle lapidi e ad ogni opera ornamentale;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - qualsiasi attività commerciale, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
 6. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 71 – Obblighi dei concessionari

1. I concessionari delle sepolture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in situazioni di ordine e decoro.
2. Le spese riguardanti la manutenzione di tali sepolture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.
3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 72 – Posa di fiori e vasi

1. E' vietata la posa di vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto lungo i vialetti pedonali. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta del personale addetto al cimitero, altrimenti sarà compito di questi ultimi provvedere in merito, fatte salve le spese di rivalsa sugli inadempienti.

Articolo 73 – Divieto di accesso in occasione di esumazioni ed estumulazioni

1. E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio.
2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà inderogabilmente restare chiuso, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

Capitolo XV - Contravvenzioni e disposizioni penali

Articolo 74 – Contravvenzioni e disposizioni penali

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli Ufficiali di P.G. comunali, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1256, come modificati

per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n° 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, e s. m. e i.

Capitolo XVI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 75 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m. e i., nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. e i., nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.
2. Le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nonché dal regolamento per le tombe di famiglia a concessione perpetua (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/1969 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/1987), sono integralmente sostituite da quelle contenute nel presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Articolo 76 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.